

Intorno a questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Romanin-Jacur.

Romanin-Jacur. Rinunzio.

Presidente. Allora pongo a partito questo articolo 6°.

(È approvato).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Levi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Levi. A nome della Commissione permanente, mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge numero 151, che autorizza Comuni e Provincie ad oltrepassare i limiti della sovrimposta.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita, ed il relativo disegno di legge sarà iscritto d'urgenza nell'ordine del giorno.

Seguita la discussione del disegno di legge del Genio civile.

Presidente. Ora dunque veniamo all'articolo 7°.

« Art. 7. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici dà parere sugli affari sottoposti al suo esame.

« Sono sottoposti al Consiglio superiore i progetti per la costruzione di nuove strade ferrate e tramvie.

« Per tutti gli altri affari che riguardano strade ferrate e tramvie, il parere del Comitato superiore delle strade ferrate, istituito con Regio Decreto 22 ottobre 1885, n. 3460, serie 3^a, tiene luogo, a tutti gli effetti di legge, di quello del Consiglio superiore.

« Il Consiglio superiore delibera in adunanza generale e diviso per sezioni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunicardi, il quale all'articolo stesso ha presentato il seguente emendamento:

« Propongo di mantenere integralmente il 3° comma dell'articolo 7 del progetto ministeriale. »

Brunicardi. L'onorevole ministro Genala, presentando questo disegno di legge, oltre al lodevole intento della riduzione degli organici e del decentramento, ha anche pensato a determinare ben chiaramente le attribuzioni fra il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comitato superiore delle strade

ferrate. Ed ha fatto benissimo, perchè, fino ad oggi, nessun regolamento e nessuna legge avevano chiaramente detto di quali affari dovesse occuparsi il Consiglio superiore e di quali altri il Comitato delle strade ferrate. Si potrebbero citare molti fatti a prova dell'anormale funzionamento del Comitato superiore delle strade ferrate; ma io vi rinunzio a risparmiar tempo. Basta riferirsi al Decreto del 1887 del quale l'articolo 5 dice:

« Art. 5. I pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, di cui all'articolo 1 del presente R. Decreto, saranno richiesti anche per la determinazione dello ammontare del sussidio chilometrico e della durata di esso. »

Nella legge poi concernente la concessione di ferrovie pubbliche e la sovvenzione da accordarsi ad esse non fu punto riprodotto questo articolo; quindi ne è venuta la massima indeterminazione.

L'onorevole Genala coll'articolo in discussione chiariva un po' le cose dicendo:

« Art. 7. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici dà parere sugli affari sottoposti al suo esame.

« Sono sottoposti al Consiglio superiore i progetti per la costruzione di nuove strade ferrate e tramvie.

« Per ciò che concerne il carattere, e la pubblica utilità di nuove linee e per tutti gli altri affari che riguardano strade ferrate e tramvie, il parere del Comitato superiore delle strade ferrate, istituito con Regio Decreto 22 ottobre 1885, n. 3460, serie 3^a, tiene luogo, per tutti gli effetti di legge, di quello del Consiglio superiore.

« Il Consiglio superiore delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti, o diviso per sezioni. »

La Commissione invece, ha creduto di dover togliere la parola « per ciò che concerne il carattere e la pubblica utilità di nuove linee. » Ora togliendo questa frase, si rende, secondo me, assolutamente inutile tutto l'articolo 7, perchè l'equivoco permane.

È naturale che il Consiglio superiore si debba occupare della parte tecnica, vale a dire dei progetti tecnici delle strade ferrate; ma non si dice punto che debba occuparsi del carattere delle strade ferrate. E se la Commissione toglie queste frasi molto significanti, chi riferirà sulle varie questioni attinenti al *carattere* delle strade ferrate? Il Con-